CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Misure restrittive UE e dual use: Modificato il D. Lgs 221/2017

Circolare 513 del 26/06/2023 - Internazionalizzazione

In data 14 giugno 2023, è entrato in vigore il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, che modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, l'atto legislativo riguardante la movimentazione dei prodotti a duplice uso e dei beni soggetti alla normativa anti-tortura, nonché le sanzioni relative alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall'UE (come ad esempio le misure restrittive contro la Russia).

Il Decreto Legge n. 69/2023, che come tale deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perde efficacia sin dall'inizio, presenta **novità di rilievo**, soprattutto **in tema sanzionatorio non solo in export, ma anche in import**, allo scopo di mettere ordine e di colmare i vuoti legislativi lasciati dal precedente decreto legislativo.

Modifiche delle sanzioni per le violazioni delle misure restrittive UE

Viene punito con la **reclusione fino a sei anni** – anziché da due a sei anni, come previsto nel precedente decreto – chiunque effettui, in violazione alle misure restrittive previste dall'UE, queste operazioni:

- **Esportazione** e **importazione** di **prodotti listati (un ambito, quest'ultimo, che prima non era regolamentato);**
- prestazione di **servizi** di qualsiasi natura **relativi a prodotti vietati all'esportazione;**
- partecipazione, a qualsiasi titolo, a procedure per l'affidamento di **contratti di appalto pubblico** o di concessione **soggetti a misure restrittive UE (anche in questo caso non previsto dal D. Lgs. 221/2017).**

Nel caso in cui queste operazioni vengano effettuate **senza autorizzazione** o con un'**autorizzazione ottenuta** fornendo dichiarazioni o **documentazioni false**, è prevista la **reclusione** fino a sei anni e una **multa** da € 5.000,00 a € 250.000,00.

È inoltre assoggettato a **sanzione amministrativa** da € 15.000,00 a € 90.000,00 chiunque:

- **ometta** di **comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni** contenuti nella **domanda di autorizzazione** entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

- **non provveda alla conservazione della documentazione** relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- **non presenti i documenti richiesti** dall'Autorità competente.

Modifiche delle sanzioni per le violazioni del regolamento sui beni a duplice uso

- Chiunque effettui **operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o non listati**, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione Europea, oppure presti **servizi di intermediazione o assistenza tecnica** concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la **reclusione fino a sei anni** e con una **multa** da € 25.000,00 a € 250.000,00.
- Chiunque **effettui operazioni o presti servizi connessi a prodotti a duplice uso**, **in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione**, è punito con la **reclusione fino a quattro anni** e con una **multa** da €15.000,00 a € 150.000,00.

In entrambi i casi, quindi, viene **tolto il riferimento alla pena minima**, che era in precedenza chiaramente indicato, ed è **introdotta la sanzione amministrativa**, applicata **in concomitanza** con quella penale.

È inoltre soggetto a **sanzione amministrativa** da € 15.000,00 a € 90.000,00 l'operatore che:

- **ometta di comunicare all'Autorità competente la variazione dei dati e delle informazioni** contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
- **non provveda alla conservazione della documentazione** relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- **non presenti i documenti richiesti dall'Autorità** competente;
- **ometta la presentazione dei rapporti semestrali** relativi all'uso di autorizzazioni generali dell'Unione (AGEU) e nazionali (AGN).

Un'ulteriore novità è stata introdotta per gli **operatori** che non informino **UAMA** nel caso in cui ricorrano le **condizioni per l'applicazione delle clausole onnicomprensive mirate** (le cosiddette "catch-all") previste dal Regolamento Dual Use: in questo caso si applica una **pena detentiva** fino a due anni e l'**ammenda** da € 5.000,00 a € 90.000,00.

Relativamente all'applicazione di clausole catch-all, l'UAMA è legittimata **a subordinare ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati,** la prestazione di **servizi di intermediazione** o la **fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti**, nonché **l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica** che non sono compresi negli elenchi di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821.

I nuovi articoli 10 e 11 specificano inoltre che l'**autorizzazione specifica individuale e quella globale individuale** possono essere concesse per una **durata massima di due anni**. Infine, il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 15 del D. Lgs. n. 221/2017 ha introdotto un nuovo obbligo autorizzativo con riferimento ai **trasferimenti intra-UE di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso,** che sono stati assoggettati alla preventiva autorizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

È stato infine aggiunto un **nuovo articolo**, il **21-bis**, che prevede, nel caso di **condanna**, la **confisca** di quanto è servito o è stato destinato a commettere i reati, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, **anche per interposta persona**.

Per una comparazione tra la disciplina sanzionatoria previgente e quella attualmente in vigore, si fa rimando alla tabella riepilogativa in allegato alla presente Circolare.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/misure-restrittive-ue-e-dual-use-modificato-il-d-lgs-221-2017